



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

Area Comando Polizia Locale

REGISTRO GENERALE

Nr. 132 Del 15/07/2024

**OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN FRAZIONE
COMPIGNANO PER FESTA SANTO PATRONO.**

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Signor Simone Biagini Presidente pro tempore del Circolo Anspi San Cristoforo di Compignano acquisita in data 10 luglio 2024 prot. n. 21376 tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito in Piazza della Vittoria della frazione di Compignano in occasione delle varie manifestazioni che si svolgeranno in occasione della festa del Santo Patrono di Compignano dal 24 luglio 2024 al 28 luglio 2024.

Considerata la necessità di procedere a quanto predetto così da salvaguardare la sicurezza pubblica onde evitare disagio alla collettività.

Visto il provvedimento di nomina protocollo n. 18466 del 13/06/2024 del Responsabile dell'Area Polizia Locale.

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Visti gli art. 5, 7, e 38 del nuovo Codice della Strada e il D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.

Visto altresì il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza della Vittoria della frazione di Compignano e di tutte le vie all'interno del centro storico i giorni:

- Mercoledì 24 luglio 2024 dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
- Giovedì 25 e Venerdì 26 luglio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 24:00;
- Sabato 27 luglio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- Domenica 28 luglio 2024 dalle ore 17:00 alle ore 23:00;

in occasione dei festeggiamenti che si terranno per la festa del santo Patrono.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante apposita segnaletica stradale anche con segnaletica di preavviso prescritta dal Codice della Strada a cura dei soci del Circolo Anspi San Cristoforo di Compignano.

Dovrà essere comunque garantito il transito veicolare ai veicoli di soccorso e di polizia.

Al termine dell'evento dovrà essere ripristinata la normale viabilità.

COMUNICA

A norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che attraverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3), del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Che le violazioni alla presente ordinanza, saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 285/1992;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Comando di Polizia Locale.

DISPONE

Che copia della presente venga notificata al Signor Simone Biagini Presidente pro tempore del Circolo Anspi San Cristoforo di Compignano.

Che al termine del periodo di vigenza dell'attuale Atto il richiedente provveda a rimuovere tutta la segnaletica collocata temporaneamente.

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare il vigente Provvedimento.

Di pubblicare l'Ordinanza all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

Che la stessa sia trasmessa per opportuna conoscenza a Comando Stazione dei Carabinieri di Marsciano.

Marsciano, 15/07/2024

Il Responsabile
BROCCUCCI NICOLETTA / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato Digitalmente